

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

D.g.r. 30 giugno 2017 - n. X/6827**Manifestazione di favorevole volontà di intesa, ai sensi del d.p.r. 383/1994 - Comuni di Olgiate Comasco e Beregazzo con Figliaro (CO). S.S. 342 «Briantea». Variante alla s.s. 342 tratto Solbiate Comasco - Olgiate Comasco. 1° lotto: variante di Olgiate**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 29 della legge 17 agosto 1942, n.1150 - «Legge Urbanistica»;
- il d.p.r. 18 aprile 1994, n.383, avente per oggetto «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale»;
- le ulteriori disposizioni in materia di localizzazione delle opere dello Stato e di quelle di interesse statale contenute nel Capo II del Titolo III del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112;
- la propria deliberazione n. VII/2464 del 1 dicembre 2000, avente per oggetto «Definizione delle modalità tecnico-operative per l'esplicazione delle procedure di localizzazione delle opere dello Stato e di Interesse Statale»;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e s.m.i.;
- il Protocollo d'Intesa avente per oggetto «Criteri di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti di intesa Stato-Regione per gli interventi di competenza dello Stato, di cui al d.p.r. 18 aprile 1994, n.383», di cui alla d.g.r X/5149 del 9 maggio 2016;
- la propria deliberazione n. VIII/7561 del 27 giugno 2008, avente per oggetto «Determinazioni sul programma annuale delle opere di interesse statale proposte da enti pubblici, nell'ambito della procedura di localizzazione delle stesse di cui alla d.g.r. 2464/2000»;

Preso atto che:

- con decreto n. 1596 del 22 febbraio 2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna - Sede di Milano, ha indetto la conferenza di servizi decisoria, per l'acquisizione dei necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati, afferenti alla localizzazione del progetto, alla dichiarazione di pubblica utilità e all'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione dell'intervento in oggetto, per il perfezionamento dell'Intesa fra lo Stato e la Regione Lombardia per le finalità di cui al d.p.r. 18 aprile 1994 n. 383;
- con nota n. 4261 del 21 marzo 2016 [in atti regionali prot. Z1.2016.2709 del 21 marzo 2016] il medesimo Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna - Sede di Milano ha inviato il verbale con gli esiti della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in prima adunanza il 21 marzo 2016, conclusasi con una prevalente positiva volontà di intesa di espressioni e posizioni favorevoli accertate e registrate nel corso della seduta di Conferenza da parte degli Enti coinvolti; il medesimo verbale concedeva all'Ente proponente 20 giorni per l'acquisizione di pareri ed espressioni, anche a cura degli Enti non intervenuti;

Valutati gli elaborati progettuali inerenti l'opera in oggetto, trasmessi dal proponente ANAS s.p.a. il 5 febbraio 2016 [in atti regionali prot. Z1.2016.1566 del 15 febbraio 2016], nonché le integrazioni a cura della Provincia di Como, d'intesa con ANAS s.p.a., pervenute nel febbraio 2017 [in atti regionali prot. T1.2017.8164 del 13 febbraio 2017]; per problemi di lettura dei files, le integrazioni su supporto informatico sono pervenute via e-mail il giorno 6 marzo 2017 e nel maggio 2017 [in atti regionali prot. Z1.2017.6358 del 25 maggio 2017], nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi;

Vista l'espressione di intesa in profilo tecnico espressa dalla U.O. Programmazione territoriale e Urbanistica della D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana di Regione Lombardia [prot. Z1.2017.6475 del 30 maggio 2017];

Vista la determina con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna - Sede di Milano, con nota prot. n. 12823 del 12 giugno 2017 [in atti regionali prot. Z1.2017.7716 del 19 giugno 2017] ha segnalato:

- la ratifica in esito positivo ed in ogni loro contenuto di forma e di sostanza delle determinazioni assunte dalla con-

ferenza di servizi in ordine alla localizzazione ed all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione della Variante alla SS 342 tratto Solbiate Comasco - Olgiate Comasco. 1° lotto: Variante di Olgiate, nel rispetto ed adozione puntuale, in fase di sviluppo della progettazione esecutiva, di tutte le prescrizioni, raccomandazioni e integrazioni apposte dagli Enti e Amministrazioni ed acquisite dalla Conferenza di Servizi;

- di concludere i lavori in esito positivo, ordinando la trasmissione del verbale anche alla Regione Lombardia per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

Preso atto che il progetto è stato oggetto nel 2012 della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) regionale, conclusasi con esito positivo con prescrizioni (decreto n. 4669 del 3 giugno 2014);

Vista la relazione finale, Allegato «A» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 e la declinazione dello stesso nella Missione 08 - Programma 1 «Urbanistica ed assetto del territorio» R.A. 280c «Governance territoriale e rafforzamento delle reti degli stakeholders»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i Provvedimenti Organizzativi della X Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, per i motivi in premessa;

DELIBERA

1. di approvare la relazione finale, Allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di manifestare favorevole volontà di Intesa, ai sensi del d.p.r. 18 aprile 1994, n.383, in ordine alla «Variante alla S.S.342 «Briantea» tratto Solbiate Comasco - Olgiate Comasco. 1° Lotto: Variante di Olgiate» nei Comuni di Comuni di Olgiate Comasco e Beregazzo con Figliaro (CO);
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna - Sede di Milano.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

RELAZIONE FINALE RELATIVA A: COMUNI DI OLGiate COMASCO E BEREGAZZO CON FIGLIARO (CO). S.S. 342 "BRIANTEA". VARIANTE ALLA S.S.342 TRATTO SOLBIATE COMASCO - OLGiate COMASCO. 1° LOTTO: VARIANTE DI OLGiate.

Preso atto del Parere in profilo tecnico espresso dalla U.O. Programmazione territoriale e Urbanistica della D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana di Regione Lombardia [prot. Z1.2017.6475 del 30/05/2017], in conseguenza della valutazione degli elaborati progettuali inerenti l'opera in oggetto, trasmessi dal proponente ANAS S.p.A. il 05/02/2016 [in atti regionali prot. Z1.2016.1566 del 15/02/2016] e delle integrazioni a cura della Provincia di Como, d'intesa con ANAS S.p.A., pervenute nel febbraio 2017 [in atti regionali prot. T1.2017.8164 del 13/02/2017; per problemi di lettura dei files, le integrazioni su supporto informatico sono pervenute via e-mail il giorno 06/03/2017] e nel maggio 2017 [in atti regionali prot. Z1.2017.6358 del 25/05/2017], nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna - Sede di Milano, con Decreto n. 1596 del 22/02/2016.

Rilevato che l'intervento consiste nella realizzazione di un lotto d'intervento, ubicato nei comuni di Olgiate Comasco e Beregazzo con Figliaro, schematizzato dal Proponente nei seguenti tratti, per circa 2,5 km d'intervento:

1. Primo tratto: in prosecuzione dell'opera già realizzata, a partire dalla rotonda su via Repubblica che permette il raggiungimento di via per Lomazzo, alla quale si collega con un'unica intersezione a rotonda in luogo della doppia intersezione a rotonda prevista nel progetto preliminare di prima stesura.
2. Secondo tratto: in adeguamento in sede del tratto di rettilineo di via per Lomazzo nel tratto compreso tra l'intersezione con via Milano/ Via Torino (area produttiva di Ronzio) e il centro commerciale Bennett, con la nuova intersezione a rotonda in corrispondenza su via Lomazzo.

Non si scende ulteriormente nel dettaglio progettuale, per cui si rimanda alla documentazione agli atti presentata dal proponente ANAS S.p.A..

Il progetto è stato oggetto nel 2012 della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) regionale, conclusasi con esito positivo con prescrizioni (decreto n. 4669 del 03/06/2014), cui si farà riferimento anche nel seguito delle presenti considerazioni.

Preso atto inoltre che:

- la Struttura Uso e Tutela del Suolo Agricolo della D.G. Agricoltura, con nota in atti regionali prot. n. Z1.2016.3785 del 11/04/2016 chiede la completa attuazione degli obblighi compensativi derivanti dalle trasformazioni delle superfici boscate, attraverso le modalità proposte nella relazione forestale depositata dal Proponente; inoltre, a proposito delle procedure di esproprio, ricorda che il valore dei terreni agricoli deve corrispondere al valore di mercato del bene (ex Sentenza Corte Costituzionale n. 181 del 10/06/2011); infine rimanda alla fase esecutiva il presidio del ripristino del suolo agrario compromesso in fase di cantiere;
- la U.O. Aria, Clima e Sostenibilità Ambientale della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, con nota in atti regionali prot. n. Z1.2017.3987 del 15/04/2016, rifacendosi al provvedimento VIA del giugno 2014, e ritenendo ancora valide le valutazioni e prescrizioni ivi espresse, rammenta la necessità di adempimento alle prescrizioni in materia di impatti sull'atmosfera in fase di cantiere da svilupparsi nell'iter approvativo, con una valutazione di dettaglio da parte di ARPA, per le sue competenze in materia, relativamente al Piano di Monitoraggio Ambientale;
- la D.G. Infrastrutture e Mobilità, con nota in atti regionali prot. n. Z1.2016.4009 del 15/04/2016, nel richiamare le verifiche condotte in sede di VIA, secondo cui l'opera mostra una coerenza generale rispetto al quadro della programmazione infrastrutturale regionale, attesta la corrispondenza tra la configurazione progettuale proposta e quella sviluppata dal Proponente ANAS di concerto con Regione Lombardia e Provincia di Como nell'ambito del percorso di affinamento condiviso che aveva portato alla sottoscrizione, nel 2012, di un Atto integrativo alla Convenzione attuativa originaria del 2005; ribadisce inoltre il parere favorevole alla realizzazione dell'opera, con alcune prescrizioni in merito agli adeguamenti documentali, da ottemperare rispetto al progetto analizzato, come più avanti indicato; infine, in ordine agli aspetti di fattibilità economica dell'intervento, si evidenzia un significativo aumento del costo previsionale dell'opera tra il progetto in esame e quanto presentato in sede di VIA (da circa 5,75 mln€ a 7,60 mln€, senza IVA; con incremento connesso all'inclusione dei c.d. "oneri di investimento" per 0,81 mln€ e ad un significativo aumento dell'importo riservato alle Somme a disposizione per 1,02 mln€, quasi raddoppiate);
- la Struttura Valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, con nota in atti regionali prot. n. Z1.2017.6016 del 18/05/2017, ha analizzato lo sviluppo della documentazione fornita dal Proponente in relazione ai dettagli richiesti da alcune prescrizioni VIA e formulato le seguenti considerazioni:
 - le proposte progettuali di rimboschimento e di migliorie forestali sono descritte in modo dettagliato (relazione e tavole), con alternative rispetto al pioppeto indicato come misura compensativa;
 - sono state previste solo specie autoctone, pur ritenendo discutibile l'opportunità di utilizzare *Mespilus germanica*, la cui non esoticità è dubbia;
 - in relazione alle indicazioni generali sulla manutenzione della vegetazione nei sette anni successivi all'impianto, è necessario dettagliare indicazioni specifiche sulla manutenzione dei sottopassi faunistici (vegetazione nei pressi e manufatto);
 - è necessario inoltre prevedere monitoraggi atti a verificare la funzionalità dei sottopassi faunistici;
- la Struttura Valutazioni e Autorizzazioni ambientali della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, con nota in atti regionali prot. n. Z1.2017.5521 del 05/05/2017, nel richiamare il parere paesaggistico in data 20/05/2014, recepito integralmente nel Decreto regionale VIA, segnala che:
 - l'ambito interessato dall'intervento riguarda anche aree ed ambiti soggetti a tutela paesaggistica, in base al comma 1, dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio": lett. g) poiché interessa territori coperti da boschi; lett. c) poiché interessa la fascia di salvaguardia di corsi d'acqua classificati pubblici, quale la "Valle dei Preti o torrente Antica o l'Antiga" (influenza del Torrente Bozzente), classificato pubblico con il n. 279 nel Regio Decreto del 4 maggio 1922 (G.U. 125 del 29.05.1923);
 - nelle vicinanze del nuovo tracciato stradale sono presenti aree protette quali: Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate a circa 700 metri; Parco locale sorgente di Torrente Lura a circa 3,5 km; Parco Regionale della Spina Verde a circa 4,4 km;
 - relativamente agli "Indirizzi e criteri del Piano Paesaggistico Regionale", il parere paesaggistico riscontrava che nel documento "Sintesi non tecnica" del SIA (cfr. quadro di riferimento programmatico -1.3.1 "Piano Territoriale Regionale - Piano Paesaggistico Regionale") il proponente indicava erroneamente quale unità tipologica di paesaggio quella della "fascia dell'alta pianura" mentre, al contrario, l'unità tipologica di paesaggio interessata dall'intervento è quella denominata "Pae-

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

saggi delle colline e degli anfiteatri morenici" della Fascia Collinare. In tale unità tipologica di paesaggio in base agli indirizzi di tutela "vanno tutelati la struttura geomorfologica e gli elementi connotativi del paesaggio agrario. Sulle balze e sui pendii è da consentire esclusivamente l'ampliamento degli insediamenti esistenti, con esclusione di nuove concentrazioni edilizie che interromperebbero la continuità del territorio agricolo. Va inoltre salvaguardata, nei suoi contenuti e nei suoi caratteri di emergenza visiva, la trama storica degli insediamenti incentrata talora su castelli, chiese romaniche e ricetti conventuali aggreganti gli antichi borghi." In particolare gli indirizzi di tutela relativamente al paesaggio collinare prevedono che "Ogni intervento di tipo infrastrutturale che possa modificare la forma delle colline (cristalli dei cordoni morenici, ripiani, trincee, depressioni intermoreniche lacustri o palustri, ecc.) va escluso o sottoposto a rigorose verifiche di ammissibilità. Deve anche essere contemplato il ripristino di situazioni deturpate da cave e manomissioni in genere" e relativamente alla vegetazione i medesimi indirizzi prevedono che vadano salvaguardati "i lembi boschivi sui versanti e sulle scarpate collinari, i luoghi umidi, i siti faunistici, la presenza, spesso caratteristica, di alberi o di gruppi di alberi di forte connotazione ornamentale (cipresso, olivo)."

- il suddetto decreto regionale VIA rilevava che: "L'intervento ricade nell'unità tipologica di paesaggio denominata "Paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici" della Fascia Collinare. Relativamente al tracciato del I lotto "Primo tratto della Variante di Olgiate e secondo tratto di adeguamento della Via per Lomazzo" si è riscontrato un notevole abbattimento di essenze arboree di boschi misti, di circa 38.000 m² e l'interessamento di circa 40.000 m² di aree agricole, che nel loro insieme costituiscono un quadro naturale di notevole bellezza paesaggistica tipico delle fasce collinari del "Comasco", non ancora interessate da fenomeni di eccessiva antropizzazione. Inoltre il progetto stradale prevede l'attraversamento del corso d'acqua naturale, classificato pubblico con il n. 279 "Valle dei Preti o torrente Antica o l'Antiga", caratterizzato dalla presenza di bacini lacustri e/o zone paludose costituenti anch'essi un pregevole quadro ambientale. Infine, in prossimità della nuova intersezione rotatoria "R2", quale intervento di compensazione viene proposta, come area da rinaturare, la piantumazione di un impianto di arboricoltura da legno e cioè un pioppeto di circa 9.000 m², avulso dal contesto ecologico/paesaggistico esistente, caratterizzato dalla presenza di querceti, pini, castagneti, ecc..";

La valutazione paesaggistica favorevole, conclude che è stato fornito riscontro in merito al progetto del verde (opere di mitigazione: rimboschimenti e miglione forestali), mentre non risulta soddisfacente in merito alla richiesta di progettare la ricopertura degli imbocchi del manufatto scatorale con pietrame, senza intasamento delle linee di fuga "a vista" con calcestruzzo (modalità costruttiva più consona ai luoghi vincolati), oltre alla necessità di attemperare alle richieste previste nel Decreto VIA.

Si segnala, infine, che la competenza paesaggistica dell'intervento, in base all'art. 80, comma 3 lettera a) della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio", così come modificato dall'art. 12 della l.r. 10 novembre 2015, n. 38 è attribuita alla Regione, in quanto trattasi di intervento sulla ex Strada Statale n. 342, ora provinciale, qualificata quale strada di interesse regionale di primo livello R1 nella classificazione funzionale della rete viaria della Regione Lombardia, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del 3 dicembre 2004, n. 7/19709, e non di competenza comunale come si desume dal provvedimento comunale Città di Olgiate Comasco del 17 maggio 2016, presente negli allegati pervenuti.

- la U.O. Aria, Clima e Paesaggio della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, con nota in atti regionali prot. n. Z1.2017.6390 del 26/05/2017, nel richiamare le prescrizioni del decreto VIA 4669 del 3/6/2014, rileva che:
 - la documentazione di previsione di impatto acustico, in conseguenza delle integrazioni depositate, è impostata in termini di confronto tra ante operam e post operam con e senza mitigazioni. I livelli di rumore sono stimati non solo in forma di mappe acustiche ma anche di livelli stimati puntualmente, al dettaglio del piano del recettore, ed inseriti in una tabella nella quale sono raffrontati con i limiti di rumore da traffico veicolare definiti ai sensi del DPR 142/2004.
 - dal confronto tra i livelli puntuali stimati ante operam e post operam comprensivi dell'effetto delle mitigazioni, si osserva che in alcuni casi sono previsti consistenti incrementi dei livelli di rumore tra ante e post operam. Si sottolinea la situazione del recettore individuato come R34, particolarmente critica con riferimento al periodo notturno vista la destinazione residenziale del medesimo, per il quale si ha un incremento consistente dei livelli di rumore che aggrava sensibilmente il superamento dei limiti di rumore notturno. Il recettore in questione, dal confronto dei livelli di rumore post operam con e senza mitigazione, non risulta beneficiare delle misure di mitigazione acustica previste in progetto. Pertanto dovranno essere adeguate le misure di mitigazione acustica in modo da risolvere la criticità legata al superamento dei limiti di rumore presso detto recettore.
 - non dovranno determinarsi, per effetto dell'opera in progetto e tenendo conto delle misure di mitigazione, transizioni tra ante e post operam da condizioni di conformità a condizioni di non conformità ai limiti di rumore o incrementi apprezzabili nel post operam di livelli di rumore che già nell'ante operam fossero superiori ai limiti e che il rispetto dei limiti di rumore, come evidenziato nel decreto VIA 4669 del 3/6/2014, è condizione imprescindibile e che il beneficio che dalla realizzazione della infrastruttura potrebbero ricavare i recettori esposti al rumore della SS341 Briantea, nel tratto che potrebbe essere scaricato dal traffico per la realizzazione della variante, non può in nessun caso esimare l'infrastruttura in progetto dal dover rispettare i limiti di rumore.
 - si dovrà dare puntuale attuazione alle prescrizioni del decreto VIA 4669 del 3/6/2014, in particolare la prescrizione c.2 del paragrafo 5.3.
 - con riferimento alla prescrizione h. 3.1 del paragrafo 5.3 decreto VIA 4669 del 3/6/2014, si sottolinea che il monitoraggio acustico post operam (con opportune rilevazioni fonometriche la cui localizzazione e modalità dovrà essere sottoposta alla valutazione di ARPA), dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti di rumore e la efficacia delle misure di mitigazione e di individuare e dimensionare le eventuali ulteriori misure di mitigazione acustica che fossero necessarie. Al termine del monitoraggio acustico post operam dovrà essere predisposta e trasmessa ad ARPA una relazione sugli esiti del monitoraggio riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa la conformità ai limiti e l'indicazione degli eventuali ulteriori interventi di mitigazione acustica che a seguito del monitoraggio fossero necessari nonché dei tempi della loro attuazione.

Preso atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna - Sede di Milano, con nota prot. n. 12823 del 12/06/2017 [in atti regionali prot. Z1.2017.7716 del 19/06/2017] ha determinato:

- la ratifica in esito positivo ed in ogni loro contenuto di forma e di sostanza delle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi in ordine alla localizzazione ed all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione della Variante alla SS 342 tratto Solbiate Comasco - Olgiate Comasco. 1° lotto: Variante di Olgiate, nel rispetto ed adozione puntuale, in fase di sviluppo della progettazione esecutiva, di tutte le prescrizioni, raccomandazioni e integrazioni apposte dagli Enti e Amministrazioni ed acquisite dalla Conferenza di Servizi;
- di concludere i lavori in esito positivo, ordinando la trasmissione del verbale anche alla Regione Lombardia per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

Tutto ciò premesso, sulla base del sopracitato parere espresso dalla U.O. Programmazione territoriale e Urbanistica della D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana di Regione Lombardia ed i contenuti sopra delineati, nonché sulla base della determinazione finale dei lavori della Conferenza di Servizi del 12/06/2017;

Si ritiene sussistano i presupposti per il conseguimento dell'Intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera, ai sensi del DPR 383/1994, nel rispetto delle seguenti raccomandazioni:

ferme restando le prescrizioni della pronuncia di compatibilità ambientale (decreto n. 4669 del 03/06/2014):

- in merito alla documentazione progettuale:
 - la tavola relativa alla localizzazione e configurazione del futuro svincolo di connessione tra la variante di Olgiate Comasco e l'autostrada regionale Varese-Como-Lecco (elaborato "compatibilizzazione con autostrada") sia aggiornato recependo la nuova soluzione progettuale che ANAS, Regione e Provincia hanno condiviso con il Comune di Olgiate nell'ambito dell'iter di approvazione del locale Piano di Governo del Territorio (PGT approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 16 del 20/02/2014; Parere regionale ex art. 13 comma 8 L.R. 12/2005 espresso con DGR 1228 del 10/01/2014) e che, rispetto al disegno originario, prevede per tale svincolo una collocazione più ad Est e la riconfigurazione secondo uno schema "a rombo" appoggiato sul tratto di deviancia alla Briantea già realizzato dal Comune, con sfruttamento delle relative rotatorie di testata per compensare le rampe mancanti;
 - i contenuti della tavola "Planimetria di PRG con studio di inserimento urbanistico" (rif. X0_DPR01) siano rivisti recependo, oltre all'innovazione di cui al punto precedente, anche il mutato azionamento di alcune aree contermini alla variante stradale, secondo l'assetto definito nel succitato nuovo PGT di Olgiate Comasco;
- in merito agli aspetti di fattibilità economica dell'intervento, secondo gli importi precedentemente riportati, si chiede che la documentazione relativa al Quadro economico finale sia integrata con una nota esplicativa sintetica che illustri i motivi delle principali variazioni intercorse nelle voci di costo che registrano il differenziale maggiore (interferenze, espropri, ...);
- si attuino in maniera completa gli obblighi compensativi derivanti dalle trasformazioni delle superfici boscate, attraverso le modalità proposte nella relazione forestale depositata;
- con riferimento alle procedure di esproprio, il valore dei terreni agricoli deve corrispondere al valore di mercato del bene (ex Sentenza Corte Costituzionale n. 181 del 10/06/2011);
- in fase esecutiva si garantisca il presidio del ripristino del suolo agrario compromesso in fase di cantiere;
- si dia adempimento alle prescrizioni in materia di impatti sull'atmosfera in fase di cantiere, da svilupparsi nell'iter approvativo con una valutazione di dettaglio da parte di ARPA, per le sue competenze in materia, relativamente al Piano di Monitoraggio Ambientale;
- in relazione alle prescrizioni in materia di salvaguardia della biodiversità:
 - nell'analisi delle specie autoctone, si approfondiscano le valutazioni in merito all'opportunità di utilizzare *Mespilus germanica*, la cui non esoticità è dubbia;
 - con riferimento alle indicazioni generali sulla manutenzione della vegetazione nei sette anni successivi all'impianto, è necessario dettagliare indicazioni specifiche sulla manutenzione dei sottopassi faunistici (vegetazione nei pressi e manufatto);
 - è necessario inoltre prevedere monitoraggi atti a verificare la funzionalità dei sottopassi faunistici;
- sotto gli aspetti paesaggistici, oltre a richiamare integralmente le indicazioni e prescrizioni di cui al decreto VIA:
 - si provveda ad un progetto per ricoprire gli imbocchi del manufatto scatolare con pietrame, senza intasamento delle linee di fuga "a vista" con calcestruzzo (modalità costruttiva più consona ai luoghi vincolati);
 - si segnala che la competenza paesaggistica dell'intervento è attribuita a Regione Lombardia, in base all'art. 80, comma 3 lettera a) della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio", così come modificato dall'art. 12 della l.r. 10 novembre 2015, n. 38, in quanto trattasi di intervento sulla ex Strada Statale n. 342, ora provinciale, qualificata quale strada di interesse regionale di primo livello R1 nella classificazione funzionale della rete viaria della Regione Lombardia, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del 3 dicembre 2004, n. 7/19709.
- In materia di impatti acustici, nel richiamare le prescrizioni del decreto VIA 4669 del 3/6/2014, si rileva inoltre che:
 - dovranno essere adeguate le misure di mitigazione acustica in modo da risolvere la criticità legata al superamento dei limiti di rumore presso il recettore individuato come R34;
 - non dovranno determinarsi, per effetto dell'opera in progetto e tenendo conto delle misure di mitigazione, transizioni tra ante e post operam da condizioni di conformità a condizioni di non conformità ai limiti di rumore o incrementi apprezzabili nel post operam di livelli di rumore che già nell'ante operam fossero superiori ai limiti e, come da normativa vigente, per l'infrastruttura in progetto dovranno essere rispettati i limiti di rumore;
 - si dovrà dare puntuale attuazione alle prescrizioni del decreto VIA 4669 del 3/6/2014, in particolare alla prescrizione c.2 del paragrafo 5.3;
 - con riferimento alla prescrizione h. 3.1 del paragrafo 5.3 del decreto VIA 4669 del 3/6/2014, il monitoraggio acustico post operam (con opportune rilevazioni fonometriche la cui localizzazione e modalità dovrà essere sottoposta alla valutazione di ARPA) dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti di rumore e la efficacia delle misure di mitigazione e di individuare e dimensionare le eventuali ulteriori misure di mitigazione acustica che fossero necessarie. Al termine del monitoraggio acustico post operam dovrà essere predisposta e trasmessa ad ARPA una relazione sugli esiti del monitoraggio riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa la conformità ai limiti e l'indicazione degli eventuali ulteriori interventi di mitigazione acustica che a seguito del monitoraggio fossero necessari nonché dei tempi della loro attuazione.